

Raccolta Nr. 1645 dell'ufficio Contratti dd. 25.01.2012

(11280/v)

Provincia autonoma di Bolzano/Ripartizione 2 – Ufficio organizzazione

### CONVENZIONE QUADRO

per la fornitura di energia elettrica alla Provincia autonoma di Bolzano ed agli enti provinciali (CIG 3031370DA5),

stipulato tra:

1) **Provincia autonoma di Bolzano** (di seguito Provincia) con sede legale in Bolzano, via Crispi n. 3, in persona del dott. Hermann Berger, nella sua veste di Direttore generale della Provincia nonché in qualità di esercente le funzioni di Direttore della Ripartizione Servizi centrali, domiciliato per la carica ricoperta in Bolzano, presso la suddetta sede, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 2 della Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, codice fiscale e partita IVA: 00390090215,

**committente**


ed

2) **Azienda Energetica Trading s.r.l.** iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bolzano, n. 01745520211, con sede legale in Bolzano, via Dodiciville n. 8, rappresentata del geom. Walter Stirner, nato a Merano (BZ) il 08/07/1947, nella sua qualità di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della società, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'impresa medesima, codice fiscale e partita IVA: 01745520211,

**impresa affidataria**

Stampa di autenticazione con data 27-01-2012 e firma illeggibile.

FMGV NJ



Le parti premettono

- che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1314 del 06/09/2011, è stato autorizzato lo svolgimento della procedura aperta per la fornitura di energia elettrica alla Provincia ed agli enti provinciali ed è stata approvata la relativa documentazione di gara;
  - che giusto verbale di gara del 21/11/2011 prot. N. 647342 Azienda Energetica Trading s.r.l. è risultata aggiudicataria della procedura di gara in oggetto condotta col criterio del prezzo più basso, avendo offerto i prezzi di cui all'Allegato C;
  - che sono stati condotti con esito positivo i controlli sulle dichiarazioni della impresa affidataria, rese per la partecipazione alla gara;
- che in dd. 22/11/2011 è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di affidamento definitivo e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto segue:

#### Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia, come sopra rappresentata, affida la suddetta fornitura di energia elettrica ad Azienda Energetica Trading s.r.l. che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirla a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e delle

AZIENDA ENERGETICA TRADING S.R.L.

ETSCHWERKE TRADING GMBH

Rechtsanwaltskanzlei / Der gesellschaftsrechtliche

GmbH - Hofier Sölkner



Der Generaldirektor - Il direttore generale

- Dr. Hermann Berger -

specifiche contenute nel disciplinare di gara e nella presente convenzione quadro, già accettati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e depositati con l'offerta economica, il dettaglio prezzi ed il documento di "accettazione del corrispettivo del gestore del sistema" sulla piattaforma [www.bandit-altoadige.it](http://www.bandit-altoadige.it) al link dedicato alla gara in oggetto.

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

#### **Art. 2 – Definizioni**

Si riporta di seguito la terminologia adottata nel presente documento:

- a) Convenzione quadro: il presente documento;
- b) Committente: Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Servizi centrali, via Crispi 3, 39100 Bolzano;
- c) Direttore dell'esecuzione: dott. Maximilian Dusini, direttore dell'Ufficio Patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano, in via Crispi 2, 39100 Bolzano;
- d) Fornitore/Affidataria: Azienda Energetica Trading s.r.l.;
- e) Soggetti contraenti: Amministrazioni di cui all'art. 3 della presente convenzione;
- f) Unità Ordinanti: uffici delle Amministrazioni contraenti ossia strutture organizzative della Provincia ed enti situati sul territorio provinciale, abilitati ai sensi dell'art. 6 bis, comma 3 e 4 della legge

provinciale n. 17/1993 ad effettuare ordinativi di fornitura;

- g) Ordinato di fornitura: documento con il quale le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di approvvigionarsi di energia elettrica e dei servizi connessi;
- h) Luogo di Consegna: luogo specificato dalle Unità Ordinanti nell'ordinativo di fornitura per la consegna;
- i) Punto di Prelievo: punto in cui l'energia elettrica viene prelevata indicato - unitamente al codice POD (Point of Delivery) - dalle rispettive Unità Ordinanti, nell'ordinativo di fornitura;
- j) Quantitativo stimato del contratto: valore complessivo presunto della fornitura di energia elettrica da erogare a tutte le Unità Ordinanti delle amministrazioni ed enti situati sul territorio dell'Alto Adige per l'intera durata contrattuale, espresso in chilowattora (kWh) ed indicato nel disciplinare di gara;
- k) Fasce Orarie: fasce orarie di consumo previste nella Tabella 6 del TIV;
- l) Fonti di Energia Rinnovabile (FER): sono le fonti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 387/2003;
- m) Energia Verde: è l'energia elettrica prodotta da FER o l'energia elettrica da fonte fossile per la quale sia stata certificata la produzione di un pari ammontare di energia da FER;
- n) RECS (Renewable Energy Certificate System): è il sistema di certificazione volontaria dell'origine da FER dell'energia elettrica che segue le modalità e i requisiti generali della certificazione


AZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETRADING TRADING GMBH  
 in Repubblica Italiana - Der Generaldirektor



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

compresi nella regolamentazione dell'AIB – Association of Issuing Bodies: "Principles and Rules of Operation of the European Energy Certificate System (EECS)" e recepite in Italia con il "RECS EECS Domain Protocol Italia a cura del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. Versione 19.02.07" s.m.i.;

- o) Distributore Locale: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/1999, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- p) GSE: è la società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/2004;
- q) AEEG: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14/11/1995, n. 481;
- r) TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica): è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2008-2011";
- s) TIC (Testo Integrato Connessione): è l'Allegato B alla deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. recante "Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione";
- t) TIV (Testo Integrato Vendita): è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 156/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei



servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07";

- u) Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica: è l'allegato A della deliberazione AEEG n. 333/07, che stabilisce finalità e principi per la continuità del servizio;
- v) Tema: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.

### Art. 3 – Soggetti contraenti

La fornitura in oggetto verrà erogata a tutte le sedi ed uffici dell'Amministrazione provinciale nonché ai sensi dell'art. 6 bis, comma 3 della legge provinciale n. 17/1993 alle strutture organizzative della Provincia, alle aziende ed enti provinciali, agli istituti scolastici ed in generale a tutti gli organismi di diritto pubblico costituiti dalla Provincia nonché ai loro consorzi ed associazioni purché privi di personalità giuridica privatistica, a meno che siano di proprietà interamente pubblica e svolgano pubblici servizi.

È prevista ex art. 6 bis, comma 4 della legge provinciale n. 17/1993 la facoltà di adesione alla convenzione da parte degli enti locali e degli enti, aziende e istituti autonomi nonché in generale da parte di tutti gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o comunque partecipati così come da parte degli istituti di istruzione universitaria presenti sul

LAZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
ETSCHWERKE TRADING GMBH  
4 Representative Layer / Der gesetzliche Vertreter  
GmbH, Walter Steiner



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
- Dr. Hermann Berger -

territorio dell'Alto Adige.

Il Fornitore, qualora richiesto, sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali anche a favore dei soggetti indicati all'art. 6 bis, comma 4 della legge provinciale n.17/1993. A tal fine il Fornitore si impegna ad applicare agli stessi le medesime condizioni contenute nella presente convenzione. La Provincia non assume alcun impegno nel caso in cui tali enti non usufruiscano di questa possibilità.

#### **Art. 4 – Descrizione della fornitura**

La convenzione ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- fornitura di energia elettrica;
- servizio di assistenza operativa;
- attivazione di un portale web per i servizi di rendicontazione (inserimento e monitoraggio degli ordinativi di fornitura e dei consumi);
- servizio di fatturazione.

La convenzione per la fornitura di energia elettrica deve essere intesa come contratto di somministrazione a cui si applica, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui agli artt. 1559 e s.m.i. del codice civile.

L'entità della fornitura di energia elettrica si intende pattuita in relazione al fabbisogno dei soggetti contraenti per il periodo di cui all'art. 5 della presente convenzione.

L'Affidataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti contraenti a fornire l'energia elettrica ed i suddetti servizi connessi nel rispetto delle condizioni tutte di cui alla documentazione di gara e

dell'offerta presentata.

L'Affidataria sarà obbligata ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, fermo restando che nel caso in cui il valore effettivo della fornitura fosse inferiore al quantitativo indicato nel disciplinare di gara nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'Affidataria medesima, la quale sarà tenuto ad effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli ordinativi di fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella presente convenzione.

#### Art. 5 – Durata della convenzione

La convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

#### Art. 6 – Referente della convenzione

L'Affidataria si impegna a nominare entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione con il Committente il responsabile della convenzione, che sarà il referente nei confronti del Direttore dell'esecuzione e delle Unità Ordinanti; il referente avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Affidataria.

L'Affidataria dovrà rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del referente della convenzione entro il termine suindicato.

#### Art. 7 – Condizioni della fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività

ZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
ETSCHWERKE TRADING GMBH  
a Representant Legeha / Per gesetzliche Vertreter  
Gemeinschaft Starnberg



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
- Dr. Hermann Berger -

oggetto della presente convenzione, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per la prestazione dei servizi richiesti o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella presente convenzione ed a quelle imposte e previste dall'AEEG. In ogni caso, l'Affidataria si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della convenzione e degli ordinativi di fornitura, già perfezionati, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidataria non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea. Resteranno ad



esclusivo carico del Fornitore anche tutti i costi relativi a preventivazioni, per qualsiasi classificazione e tipologia di lavori e servizi, avanzate a qualsiasi titolo dai distributori locali e nazionali.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna inoltre a garantire che l'intera fornitura di energia elettrica non sia prodotta da centrali elettronucleari, come previsto all'art. 20 della presente convenzione.

Il Fornitore si obbliga altresì a consentire al Direttore dell'esecuzione, per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, garantendo ampia collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche (art. 9 - Controlli dell'Amministrazione).

Il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della convenzione che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti in sede di emissione degli ordinativi di fornitura nonché a dare immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione ed alle Unità Ordinanti di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della fornitura.

Il Fornitore si impegna a rispettare le modalità e le tempistiche indicate all'art. 11 (Modalità di attivazione dei contratti di fornitura) e 14

ZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
ETSCHWERKE TRADING GMBH  
Il Rappresentante Legale / Der gesetzliche Vertreter  
Gen.-Walter Striner



Der Generaldirektor / Il Direttore generale  
- Dr. Hermann Berger -

(Attivazione del portale web) per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.

#### **Art. 8 – Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si impegna ad:

- a) assistere i soggetti contraenti nella predisposizione di tutti i documenti necessari all'utilizzo della convenzione;
- b) stipulare i contratti per i servizi di trasporto e dispacciamento secondo quanto disposto dalle delibere AEEG n. 05/04 s.m.i., n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i. e richiedere e predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente convenzione nonché alle disposizioni emanate dall'AEEG;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte dal Direttore dell'esecuzione;
- e) comunicare tempestivamente ai soggetti contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando dettagliatamente le variazioni intervenute ed il nominativo del nuovo referente della convenzione.

#### **Art. 9 – Controlli dell'Amministrazione**

Durante tutta la durata della convenzione le Unità Ordinanti, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto

nel presente documento e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, potranno effettuare controlli a campione mediante personale incaricato, anche esterno alle Amministrazioni.

I controlli potranno essere effettuati anche presso le sedi del Fornitore che dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione al personale incaricato dall'Amministrazione.

#### Art. 10 – Utilizzazione della convenzione


Utilizzano la convenzione i soggetti contraenti, indicati all'art. 3 della presente convenzione, mediante le loro Unità Ordinanti.

A decorrere dal sessantunesimo giorno della data di sottoscrizione della convenzione da parte del Committente le Unità Ordinanti delle Amministrazioni interessate ad avvalersi della convenzione aderiscono alla medesima mediante la sezione prevista per gli accordi-quadro del portale per le gare telematiche [www.banditoadige.it/](http://www.banditoadige.it/).

Le Unità Ordinanti compilano gli ordinativi di fornitura (Allegato A), li caricano nel portale di cui sopra, che li inoltra automaticamente al Fornitore. Il Fornitore è obbligato entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione degli ordinativi di fornitura a dare conferma dell'accettazione degli ordinativi mediante invio dell'Allegato B e dei dati di accesso al portale dedicato (articolo 14).

La trasmissione dell'Allegato B e dei dati di accesso ha luogo mediante caricamento dei predetti documenti nell'apposita sezione del portale delle gare telematiche.

ZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
ETSCHWERKE TRADING GMBH  
Repubblica Italiana / Der gesetzliche Vertreter  
GmbH, Austria, Österreich



Der Generaldirektor -  
- Dr. Hermann Berger -

Il flusso di comunicazione tra Fornitore e Unità Ordinanti ha sempre luogo, per tutte le attività e comunicazioni relative al primo ordine di fornitura di cui sopra, mediante lo strumento "comunicazioni" del portale per le gare telematiche.

Nei caso di ritardo nell'invio dell'Allegato B a conferma dell'accettazione degli ordinativi di fornitura, da parte dell'Affidataria, potranno essere applicate le penali di cui all'art. 25 lett. a).

Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per motivi imputabili al distributore locale, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'ordinativo di fornitura, il Fornitore s'impegnerà a darne comunicazione all'Unità ordinante entro e non oltre due giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento.

Per effetto di detti ordinativi di fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta ed i relativi servizi connessi, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Le Parti concordano che in caso di mancata utilizzazione della convenzione da parte degli enti e strutture non facenti parte dell'Amministrazione provinciale nulla potrà essere preteso, a qualsiasi titolo, dalle stesse da parte del Fornitore, il quale infatti sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli ordinativi di fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella presente convenzione.

Il contratto relativo al servizio di trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, così come regolato dal Testo



Integrato e s.m.i., verrà stipulato e fatturato dall'Affidataria ed i relativi oneri saranno a carico delle Amministrazioni contraenti con fatturazione alle rispettive Unità Ordinanti:

#### Art. 11 – Modalità di attivazione dei contratti di fornitura

I singoli contratti di fornitura si perfezionano in sede di prima attivazione con la ricezione da parte dell'Affidataria del primo ordinativo di fornitura (Allegato A), inserito dalle Unità Ordinanti sul portale per le gare telematiche conformemente a quanto previsto all'art. 10.

Le attivazioni successive avverranno unicamente in via telematica mediante il portale predisposto dal Fornitore (art. 14).

L'Affidataria si impegna ad erogare le forniture oggetto della convenzione nei Punti di Prelievo (codice POD), che verranno indicati nell'ordinativo di fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, conformemente alle disposizioni emanate dall'AEEG.

Gli ordinativi di fornitura emessi dalle Unità Ordinanti dovranno essere riferiti, pertanto, unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo (codice POD). Qualora nell'ordinativo di fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo (codice POD) da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l'ordinativo di fornitura incompleto, dandone immediata comunicazione alla relativa Unità Ordinante tramite il suddetto portale.

L'Unità Ordinante conferisce al Fornitore, contestualmente all'invio dell'ordinativo di fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.) per la stipula dei contratti per il servizio

ZIENDA ENERGETICA-TRADING-S.R.L.  
ETSCHWERKE TRADING GMBH  
Repräsentants / Der gesetzliche Vertreter  
Gener. Hermann Berger



Der Generaldirektor / Il Direttore generale  
- Dr. Hermann Berger -

di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi delle delibere AEEG n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i.; conferisce altresì la delega alla disdetta dei contratti di fornitura esistenti tra l'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Ordinante ed il Fornitore uscente.

Le richieste di nuovi allacciamenti, disdette, volture, aumenti di potenza, recessi, unificazioni di allacciamenti dovranno essere verificate e trasmesse al Distributore locale entro i termini previsti all'art. 60 dell'allegato A della del. AEEG n. 333/07 (attualmente 2 gg.). Nel caso di richieste incomplete o inesatte il Fornitore dovrà richiedere all'Unità Ordinante l'integrazione o rettifica, entro due giorni lavorativi. È previsto altresì l'indennizzo automatico ai sensi dell'art. 80 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 333/07 ("Testo Integrato elettricità") entro i termini stabiliti dall'art. 82 dello stesso allegato.

Nel caso del mancato rispetto dei termini di cui sopra il Direttore dell'esecuzione avrà facoltà di applicare le penali di cui all'art. 25 lett. c). L'Affidataria si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura, se l'ordinativo perviene entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo se l'ordinativo perviene dopo il 15 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti.

In caso di nuovi allacci, in cui non vi sia subentro a forniture precedenti, la fornitura inizierà dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura, se l'ordinativo perviene entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione


dell'ordinativo qualora l'ordinativo sia pervenuto all'Affidataria dopo il 15 del mese. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora i termini di prima attivazione della fornitura di energia elettrica sia per subentri a precedente Fornitore che per allacciamenti nuovi senza subentro a forniture precedenti non vengano rispettati, le Unità Ordinanti potranno applicare le penali previste all'articolo 25 lett. b) della presente convenzione.

Il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per i singoli punti di prelievo a partire dalla data di attivazione della fornitura, fino al termine contrattuale di cui all'art. 5 (Durata della convenzione), indipendentemente dal giorno di attivazione. Il Fornitore prende atto che non sussistono quantitativi minimi annui di energia elettrica che le Amministrazioni hanno l'obbligo di richiedere e che, pertanto, l'impegno ad eseguire la fornitura si determina in capo al Fornitore qualunque sia il quantitativo richiesto dall'Amministrazione.

Qualora, alla data di attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non abbia ottenuto lo svincolo – disdetta o recesso - del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo ordinativo di fornitura rimarrà valido ed il Fornitore dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Unità Ordinante del nuovo termine di fornitura. Il Fornitore, si impegna a procedere allo svincolo – disdetta o recesso - del precedente contratto di fornitura, a nome e per conto dell'Amministrazione contraente e

ZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 a Representation Light/ Der gesetzliche Vertreter  
 Gernot Weller Stroger



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

contestualmente all'attivazione della nuova fornitura, nel rispetto dei tempi tecnici e dei vincoli contenuti nei precedenti contratti. Il Fornitore dovrà comunque informare l'Amministrazione contraente relativamente alla data di cessazione del precedente contratto di fornitura di energia elettrica e della data di attivazione della nuova fornitura.


#### **Art. 12 – Durata dei contratti di fornitura**

I singoli contratti di fornitura, attuativi della convenzione, verranno stipulati dalle Unità Ordinanti mediante gli ordinativi di fornitura a partire dalla data di attivazione della fornitura ed avranno durata fino al termine naturale della convenzione (art. 5 "Durata della convenzione").

#### **Art. 13 – Servizio di assistenza operativa**

Il Fornitore deve attivare, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, un "Ufficio Operativo" ovvero un "Call center", sito possibilmente nella provincia di Bolzano, che garantisca e funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni circa la convenzione;
- ricezione degli ordinativi di fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- assistenza alla compilazione del modello di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi a nuovi allacciamenti,





n. 196/2003 (Codice della privacy).

L'attivazione e messa in funzione del portale è subordinata all'accettazione del portale medesimo da parte del direttore dell'esecuzione, il quale rilascerà documento di accettazione contenente descrizione ed individuazione delle funzionalità e requisiti del portale.

Il portale web di proprietà del fornitore con link dedicato dovrà consentire le seguenti funzionalità:

- accesso mediante digitazione di USERNAME e PASSWORD (il secondo liberamente definito alla prima attivazione) per operare il LOGIN;
- scelta sulla BARRA principale dell'Unità Ordinante con sottomenu: ANAGRAFICA – DATI TECNICI, ORDINI, STATO DEI CONTRATTI, CORRISPETTIVI, FATTURE, ALLACCIAMENTI-MODIFICHE;
- visualizzazione nel sottomenu ANAGRAFICA – DATI TECNICI di tutti i dati inseriti nel modulo "Allegato B", opportunamente ordinati in campiture distinte, con possibilità di eseguire ricerche e filtri mirati, anche a fronte di un inserimento parziale dei dati;
- sezione ORDINI: alcuni dati saranno selezionabili in quanto predefiniti, come l'anagrafica dell'Amministrazione, l'Unità Ordinante, etc., mentre altri risulteranno da inserire come il POD, la tipologia di contratto (Bt, MT), la tipologia di richiesta, la tipologia di utenza, l'uso, la potenza contrattuale, etc. La schermata ORDINI sarà completata a cura del Fornitore. La stessa videata consentirà all'Unità Ordinante di effettuare eventuali rettifiche;

-ZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 4 Repräsentant in der Schweiz Der gesetzliche Vertreter  
 Gernot Walter Striner

- verifica dello stato del contratto (TRASMESSO, ACCETTATO, IN FASE DI ATTIVAZIONE, ATTIVATO, IN SCADENZA, SOSPESO, DISDETTO) nella sezione STATO DEI CONTRATTI mediante opportuni filtri, con riferimento alle Unità Ordinanti, alle tipologie di fornitura, tipologie di utenza etc.;
- visualizzazione nella schermata CORRISPETTIVI dei prezzi contrattuali e delle componenti tariffarie valide per ogni mese, suddivise per tipologia di contratto;
- visualizzazione nella schermata FATTURE del n° POD per Unità Ordinate e, per mese, di tutte le fatture emesse con numero, data ed importo fatturato, con la data di scadenza del pagamento e indicazione relativa allo stato del pagamento;
- monitoraggio continuo dello stato degli ordinativi di fornitura;
- possibilità di richiesta da parte dell'Unità Ordinate nella schermata ALLACCIAMENTI-MODIFICHE di nuovi allacciamenti, eventuali disdette, volture, aumenti di potenza, recessi, unificazione allacci etc. e monitoraggio dello stato della richiesta.



Der Generaldirektor / Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

Gli ordinativi di fornitura successivi al primo vanno inseriti direttamente sul portale web del fornitore, il quale trasmetterà alle Unità Ordinanti la conferma dell'accettazione degli stessi mediante invio dell'Allegato B entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo. In caso di ritardo nell'invio dell'Allegato B potranno essere applicate le penali di cui all'art. 25 lett. a).

Ogni sezione del portale dovrà consentire la stampa o l'esportazione in

formato pdf ed excel dei dati richiesti e/o inseriti nonché indicare la data e l'ora dell'operazione e l'Unità Ordinante.

Il Fornitore dovrà elaborare e mettere a disposizione di ogni Unità Ordinante entro il 30 aprile dell'anno successivo alla fornitura una tabella di monitoraggio in formato pdf ed excel contenente le seguenti informazioni per ogni punto di prelievo:

- a) Unità Ordinante
- b) N. POD
- c) Via o denominazione punto di prelievo
- d) Distributore locale
- e) Data inizio della fornitura
- f) Tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT
- g) Potenza contrattualmente impegnata
- h) Potenza impegnata di punta mensile
- i) Tensione di fornitura
- j) Tipologia di contatore, presenza di telelettura
- k) Consumi di energia effettivi mensili distinti per fascia oraria sia in termini di energia attiva che di energia reattiva
- l) Importo fatturato mensile.

Nel caso in cui la tabella di monitoraggio contenga dati errati o mancanti, gli stessi dovranno essere rispettivamente corretti o immessi entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dall'invio della tabella medesima.

Nel caso del mancato rispetto dei termini indicati di messa a



2014/04/01 - 14/04/2014  
 Provincia Sondrio - Ufficio Provinciale

AZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 #Repräsentante Legata / Der gesetzliche Vertreter  
 Gebi. Walter Strinner

disposizione della tabella di monitoraggio nonché di immissione e correzione dei dati mancanti o errati potranno essere applicate le penali di cui all'art. 25 lett. f).

I dati sopra descritti dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dal Direttore dell'esecuzione, utilizzando formati elettronici riconoscibili dai più comuni pacchetti software e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti. Il Direttore dell'esecuzione si riserva di modificare e implementare tali dati in base alle necessità, comunicando eventuali modifiche con un anticipo di sei mesi.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva il diritto di concordare con il Fornitore l'elaborazione di eventuali ulteriori reports in formato elettronico da inserire sul portale.

#### Art. 15 – Servizio di fatturazione

La fatturazione dell'energia elettrica, distinta ed in unica soluzione per ciascuna Unità Ordinante, dovrà avere periodicità bimestrale e contenere in allegato il dettaglio relativo a ciascun punto di prelievo, come di seguito indicato.

Le bollette dovranno essere trasmesse per via telematica in formato pdf all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Unità Ordinante, indicato nell'ordinativo di fornitura.

Il pagamento delle bollette sarà effettuato entro il giorno trenta del mese successivo alla data di ricevimento della fattura elettronica in formato pdf da parte dell'Unità Ordinante, indicata nell'ordinativo di fornitura. Non si



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

farà in nessun caso riferimento alla data di emissione del documento.

Le fatture elettroniche inviate ad errato destinatario - Unità Ordinante - non verranno accettate e saranno rispediti al mittente. Le stesse saranno liquidate solo dopo l'invio all'Unità Ordinante indicata nell'ordinativo di fornitura. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento da parte dell'Unità Ordinante corretta.

In caso di mancata regolarizzazione, entro il termine di scadenza, il Fornitore provvederà a inviare in via telematica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Unità Ordinante apposito sollecito di pagamento, con invito al pagamento della bolletta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del predetto sollecito, senza alcun addebito.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre l'ulteriore periodo di trenta giorni, il tasso di mora viene stabilito nella misura del 3 (tre)%.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l'ipotesi di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato in forma tabellare digitale un report con i seguenti dati relativi a tutti i punti di prelievo dell'Unità Ordinante:

- dati del Fornitore, n° bolletta, data di emissione ;
- N. POD e denominazione del punto di prelievo;
- tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT;
- potenza contrattuale, tensione e altri dati tecnici della fornitura;
- periodo di riferimento;

Il presente documento è riservato ai soli destinatari autorizzati. Qualsiasi uso non autorizzato è espressamente vietato. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato del presente documento.

SOCIETÀ ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 Reprezentantia / Der gesetzliche Vertreter  
 Geom. Walter Strner

- indirizzo dell'unità ordinante;
- dati e modalità di pagamento;
- consumi di ciascun Punto di prelievo, misurati dal Distributore Locale, distinti per fascia oraria sia in termini di energia attiva che di energia reattiva;
- la potenza prelevata per fasce;
- i prezzi unitari applicati;
- i costi relativi alle spese di trasporto;
- i corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero del mese di riferimento, definiti come segue:

- "MSD – Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento", così come definito nell'Allegato A, all'art. 44 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- "UESS – Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema" così come definito nell'allegato A, all'art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- "DIS – Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" così come definito nell'Allegato A, all'art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti" così come definito nell'Allegato A, all'art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- "CD – Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva" così come definito nell'Allegato A,



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

all'art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- "INT – Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico" così come definito nell'Allegato A, all'art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
- il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- le imposte erariali previste dalla normativa vigente.

Qualora il Fornitore non abbia ricevuto le misure dal Distributore locale entro la fine del primo mese successivo a quello di fornitura, potrà, solo successivamente, emettere una fattura di acconto, comunque non superiore all'80 (ottanta) % dell'importo fatturato all'ultima misurazione, conguagliando i dati non appena saranno disponibili con i valori di misura del Distributore locale. In caso di emissione di fatture in acconto prima del periodo sopra indicato, queste ultime non verranno accettate e non verranno pagate.

Il Fornitore, dietro richiesta, mette a disposizione del Cliente le fatture di trasporto; quest'ultimo ha accesso a questi dati e può consultarli al fine di verificare la correttezza delle fatture emesse.

#### **Art. 16 – Corrispettivo contrattuale**

I soggetti contraenti utilizzano la presente convenzione quadro mediante le proprie Unità Ordinanti. La fatturazione della fornitura erogata è pertanto da imputarsi a ciascuna Unità ordinante.



AZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 i Rappresentanten/Legetay/ Der gesetzliche Vertreter  
 Geom. Walter Siffner

Il corrispettivo contrattuale è fissato per la quota variabile ai prezzi unitari offerti in euro/MWh, di cui alla tabella "Dettaglio prezzi – Allegato 4", presentata dall'affidataria in sede di gara, ed allegata sub C) alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante. La quota di oneri fissi relativa ai corrispettivi previsti alle lettere a), b) e c) del presente articolo è fissata dalle normative di settore vigenti e sarà corrisposta di conseguenza.

In base alla normativa vigente concernente il "Piano straordinario contro le mafie" di cui alla L. n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi agli

appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato (cd. "obbligo di tracciabilità") pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 c.c.. L'affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità e l'onere di inserire nei contratti derivati la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti.

A tal fine l'affidataria dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico, presso:

Banca di Trento e Bolzano c/c 000004038219

Codice IBAN: IT06 L 03240 11611 000004038219

ABI: 03240 - CAB: 11611 – CIN: L

Intestatario del conto: Azienda Energetica Trading srl – Etschwerke Trading GmbH, unità produttiva che gestisce l'appalto, codice fiscale n. 01745520211.



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

L'affidataria dichiara altresì i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per la medesima saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. Andrea Lanzingher, nato a Bolzano il 31.03.1969, residente a Bolzano in Via Roen 51, codice fiscale LNZNDR69C31952K, operante in qualità di procuratore e direttore generale;

b) sig. Walter Stirner, nato a Merano il 08.07.1947, residente ad Avelengo (BZ), in Via Hinterdorf 9, codice fiscale STRWTR47L08F132O, operante in qualità di legale rappresentante;

c) sig. Siegfried Tutzer, nato a Bolzano il 03.04.1946, residente ad Appiano sulla Strada del Vino, in Via Strada dei Campi 4/A, codice fiscale TTZSFR45D03A952I, operante in qualità di procuratore.

L'affidataria è soggetta, durante l'esecuzione della fornitura, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subcontraenti.

I corrispettivi di cui alla suddetta Tabella "Dettaglio prezzi – Allegato 4", saranno calcolati applicando i prezzi offerti, espressi in Euro/MWh, differenziati per misuratori, tipologie di contratto e fasce orarie, ai quantitativi di energia elettrica espressi in MWh, consumati dalla singola Amministrazione ed aumentati delle corrispondenti perdite di rete. I prezzi offerti saranno oggetto della revisione prezzi mensile di cui all'art. 115 del decreto legislativo n. 163/2006.

I prezzi unitari offerti, espressi in Euro/MWh, sui quali saranno calcolati i corrispettivi dovuti saranno pertanto determinati e aggiornati



Average Supplement, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €/€/\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.

Le Unità Ordinanti che hanno sottoscritto l'opzione verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo *V*, espresso in Euro/MWh, per tutta l'energia elettrica che verrà consumata dai Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, fascia oraria e per tutta la durata della convenzione. Il corrispettivo *V* non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.

Il costo dell'attivazione dell'opzione verde è nullo.

Le Unità Ordinanti, all'atto dell'ordinativo di fornitura, s'impegnano al rilascio a favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità di trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione alle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel prezzo offerto.



Oltre ai corrispettivi di cui sopra, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:

a) i corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero del mese di riferimento, definiti come segue:

i. "MSD – Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento" così come definito nell'Allegato A, all'art. 44 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

ii. "UESS – Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema" così come definito nell'allegato A, all'art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

iii. "DIS – Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" così come definito nell'Allegato A, all'art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

iv. "Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti" così come definito nell'Allegato A, all'art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

v. "CD – Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva" così come definito nell'Allegato A, all'art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

vi. "INT – Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico" così come definito nell'Allegato A, all'art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.

b) il servizio di trasmissione, distribuzione e misura nonché gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT)

SOCIETA' ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 1 Repräsentant in Italien / Der gesetzliche Vertreter  
 Gen. Hermann Berger



Der Generaldirektor / Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

c) le imposte erariali, previste dalla normativa vigente.

La Provincia è esentata dal pagamento dei tributi propri, ai sensi dell'art. 21/ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e s.m.i., come l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per i quali è contemporaneamente soggetto attivo e passivo.

I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi precedenti. Sono escluse le accise non dovute.


Resta inteso che per i clienti finali dotati di misuratori bi-orari (cioè atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1 e FB2 di cui alla deliberazione dell'AEEG n. 5/04, allegato A) saranno applicati i medesimi corrispettivi indicati ai commi precedenti per i clienti finali dotati di misuratore monorario (cioè non atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie).

**Art. 17 – Informazioni sui livelli di qualità, indennizzi automatici e reclami**

In applicazione delle previsioni dell'allegato A alla delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) n. 333/07 (di seguito "Testo Integrato elettricità") il Fornitore è tenuto al rispetto del livello specifico di qualità relativo alla rettifica di fatturazione per importi già pagati dall'Amministrazione contraente. Il rimborso della somma non dovuta o la comunicazione all'Amministrazione contraente che non si

AZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 § Repräsentant der Energie-Vertriebe  
 Gmünd, Walfersgraben

procede a rettifica debbono essere eseguiti per i siti in bassa tensione entro 90 giorni e per i siti in media tensione entro 60 giorni decorrenti dalla data della richiesta dell'Amministrazione e comunque in conformità all'art. 69 del Testo Integrato elettricità. Nel caso in cui la rettifica non venga eseguita nei tempi suddetti, e qualora sia dovuto un rimborso, il Fornitore è tenuto a titolo di indennizzo al versamento all'Amministrazione di un importo per i siti in BT pari a € 60,00 e per i siti in media tensione pari a € 120,00 e comunque in conformità agli artt. 69-80-81-82 del Testo Integrato elettricità che prevedono tra l'altro che l'indennizzo diventa doppio nel caso di esecuzione della rettifica in un tempo compreso tra il doppio e il triplo del tempo previsto e diventa triplo nel caso di superamento del triplo del tempo previsto. L'indennizzo non è dovuto se la rettifica si rende necessaria a causa di errata comunicazione da parte dell'Amministrazione.



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore è tenuto ad accreditare all'Amministrazione contraente che gli ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.

In ogni caso e in ogni momento, l'Amministrazione può inviare all'Ufficio operativo o Call center del Fornitore un reclamo o richiesta di informazioni scritti anche in merito al servizio di distribuzione e misura. Il Fornitore inoltra il reclamo al Distributore. Il Distributore deve inviare entro 20 giorni lavorativi la risposta motivata al Fornitore che provvede a

trasmetterla successivamente all'Amministrazione. Resta inteso che l'Amministrazione contraente ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al Distributore. In tal caso il Distributore è tenuto a rispondere all'Amministrazione contraente non oltre 20 giorni lavorativi. Per i reclami relativi al servizio vendita il Fornitore invia all'Amministrazione una risposta motivata non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo e comunque in conformità agli artt. 72 e 84 del Testo Integrato elettricità. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 86 del Testo Integrato elettricità, entro il 30 giugno di ogni anno il Fornitore renderà disponibili all'Amministrazione contraente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.

#### **Art. 18 – Servizio di trasporto e di dispacciamento**

Il Fornitore ai sensi delle deliberazioni AEEG n. 111/06 s.m.i. e n. 333/07 del TIV e comunque in conformità alla normativa vigente s'impegna a stipulare, per conto delle Amministrazioni contraenti, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti come indicato all'art. 15 (Servizio di fatturazione).

#### **Art. 19 – Gestione tecnica della fornitura**

Le fasce orarie di consumo F1, F2 ed F3 previste nella Tabella 6 del TIV (misuratori multiorari), così come per i misuratori monorari potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche



introdotte dall'AEEG.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora

fisso in cui tale valore è massimo, così come definito nella delibera AEEG n. 05/04 e s.m.i.

Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore.

Il contratto relativo al servizio di dispacciamento, così come definito nelle delibere dell'AEEG n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i., verrà stipulato dal Fornitore ed i relativi oneri saranno remunerati dai corrispettivi contrattuali, come descritto all'art. 16.

Salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento degli impianti utilizzatori dell'Amministrazione Contraente alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione Contraente e il gestore della rete di trasmissione

\*ZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 il Representante Legale / Der gesetzliche Vertreter  
 Giovanni Waldner-Schirmer



Der Generaldirektor - il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

nazionale e/o al Distributore locale al quale l'Amministrazione Contraente è collegata secondo quanto riportato nel "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2008 - 2011". Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione degli obblighi contrattuali, ad eccezione delle ipotesi in cui sia necessaria all'esecuzione della fornitura stessa la gestione degli apparecchi di misura, qualora questi ultimi appartengano all'Affidataria. L'Affidataria si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza in caso di eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o del Distributore locale a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata.

L'energia elettrica fornita dall'Affidataria all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Affidataria.

L'Affidataria, su istanza dell'Unità Ordinante, nel rispetto delle norme adottate dal gestore della rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, degli apparecchi di misura installati presso il punto di riconsegna dell'energia. Qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, l'Affidataria procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al

DEI SERVIZI PER  
LA GESTIONE DELLA  
DISTRIBUZIONE E  
MISURA

SOCIETÀ ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 il Representant / Der gesetzliche Vertreter  
 Geschäftsführer: *Walter Stitzner*

coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell'Affidataria o dal giorno in cui l'Amministrazione Contraente l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

#### Art. 20 – Certificazione dell'energia verde

Il Fornitore, tramite sistema RECS o equivalente, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% del massimale di energia fornita.

È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di Energia Verde oltre i suddetti quantitativi purché alle medesime condizioni disciplinate in convenzione. Il Fornitore, esclusivamente dopo il raggiungimento di quantitativi pari al 50% del massimale di energia fornita, nel caso non intenda più accettare ordinativi di fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica alle Amministrazioni, a mezzo raccomandata A/R, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde.

La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le Amministrazioni, che decidono autonomamente se attivarla o meno al



Der Generaldirektor - *Dr. Hermann Berger*

momento dell'emissione dell'ordinativo di fornitura.

L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'ordinativo di fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.

L'Opzione Verde, se specificato dalle Unità Ordinanti, può essere attivata sul singolo contratto di fornitura anche in un secondo momento ossia entro i termini previsti all'art. 60 dell'allegato A della delibera AEEG n. 333/07 (attualmente 2 gg.).


Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione è stata attivata.

Il Fornitore è obbligato, tramite sistema RECS o equivalente, a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da FER, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde.

Indipendentemente dall'attivazione dell'Opzione verde il Fornitore garantisce che l'intera fornitura di energia elettrica non sia prodotta da centrali elettronucleari.

#### **Art. 21 – Utilizzo del marchio per l'opzione verde**

Il Fornitore con la stipula della convenzione s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio per il quale durante l'intera durata della fornitura verrà concessa licenza d'uso ai soggetti contraenti, che



Il documento è valido e ha valore legale.

SOCIETÀ ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 # Representant der Lieferant / Der gesetzliche Vertreter  
 Gebhard Widmer Stürmer

abbiano attivato l'Opzione Verde. È facoltà dei soggetti contraenti, che abbiano attivato l'Opzione Verde, non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà dei medesimi chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dai soggetti contraenti, questi saranno liberi, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di fornitura, senza ulteriori addebiti.

#### Art. 22 – Garanzia fideiussoria

La garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione l'affidataria ha costituito cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria n. 00310/8200/00417262 in data 12 dicembre 2011, con la quale la Banca di Trento e Bolzano SpA – Filiale Imprese di Bolzano, con sede in via della Mostra 7/A – 39100 Bolzano, si è costituita fideiussore a favore della Provincia e delle ulteriori Amministrazioni contraenti, che aderiranno alla convenzione quadro, nell'interesse dell'Impresa stessa fino alla concorrenza della somma di € 1.793.343,26 (unmilionesettecentonovantatremilatrecentoquarantatre/26), per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri assunti con l'affidamento della fornitura. La garanzia fideiussoria viene depositata presso l'Ufficio patrimonio della Provincia.

In nessun caso il fornitore potrà chiedere il versamento di un deposito



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

cauzionale o di qualsiasi altra forma di garanzia per l'attivazione dei singoli ordinativi di fornitura.

La Provincia può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente e se venuta meno in tutto od in parte, ha la facoltà di chiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione.

**Art. 23 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro**

L'affidataria è tenuta a:

- osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi dei lavoratori e negli accordi integrativi per il settore di attività.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra e di quanto previsto all'art. 4.9 del disciplinare di gara la Provincia, previa contestazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dagli organi preposti, effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa per l'esecuzione della fornitura e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

In caso di ripetute infrazioni alle normative in materia di lavoro e della disciplina antinfortunistica e previdenziale la Provincia provvederà a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 26 lett. g) della convenzione quadro e ad effettuare le dovute comunicazioni alle competenti autorità.

**Art. 24 – Divieto di cessione della convenzione e degli ordinativi di**

### fornitura

È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la convenzione e i contratti di fornitura con i relativi crediti, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto all'art. 116 del decreto legislativo Nr. 163/2006.


La cessione è causa di risoluzione del contratto (art. 26, lett. c) e fa sorgere in capo al Committente il diritto di effettuare l'esecuzione in danno con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno maggiore.

### Art. 25 – Penali

Il Fornitore sarà assoggettato alle seguenti penali:

- a) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di invio dell'Allegato B alle Unità Ordinanti queste ultime potranno applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00);
- b) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di prima attivazione delle forniture di energia sia nel caso di subentri a precedente Fornitore che per allacciamenti nuovi, come indicato all'art. 11, l'Unità ordinante potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00);
- c) per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti all'art. 60 dell'Allegato A della delibera AEEG n. 333/07 per la richiesta di nuovi allacciamenti, disdette, volture, aumenti di potenza, recessi, unificazioni di allacciamenti nonché per la richiesta di integrazione o


AZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKA TRADING GMBH  
 Representant (Vertreter) der gesetzlichen Vertreter  
 Gen. Hermann Berger



Der Generaldirektor / Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

rettifica nel caso di dati incompleti o inesatti, come indicato all'art. 11, ed altresì per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione dell'opzione verde (art. 20 convenzione) il Direttore dell'esecuzione potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00). In caso di ritardo nella corresponsione dell'indennizzo automatico di cui all'art. 80 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 333/07 ("Testo Integrato elettricità") entro i termini stabiliti dall'art. 82 dello stesso allegato, (corresponsione dell'indennizzo automatico), il Direttore dell'esecuzione potrà applicare una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno;

- d) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di attivazione del servizio di assistenza operativa di cui all'art. 13, il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00);
- e) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di attivazione del portale web di cui all'art. 14, il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00);
- f) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di messa a disposizione della tabella di monitoraggio nonché di immissione e correzione dei dati mancanti o errati, come indicato all'art. 14, il Direttore dell'esecuzione potrà applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) fino alla



trasmissione del documento o alla completa correzione o immissione dei dati.

Per compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali le Unità Ordinanti o le Amministrazioni Contraenti, rispettivamente per le relative competenze, potranno avvalersi della cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara senza che a tal fine sia necessario l'esperimento di alcuna procedura in contraddittorio o procedimento giurisdizionale.


In caso di contestazione di inadempimento contrattuale a carico del Fornitore da parte delle singole Unità Ordinanti o delle Amministrazioni contraenti, questi è tenuto a presentare le proprie deduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni. In difetto di riscontro alle contestazioni delle Amministrazioni o Unità Ordinanti, ovvero in caso di inadeguatezza o inidoneità delle deduzioni presentate in termini da parte del Fornitore, le Amministrazioni o Unità Ordinanti potranno provvedere all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta ed il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Affidataria prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di reiterata applicazione delle suddette penali, qualora le relative inadempienze vengano contestate più di quattro volte la Committente e

SOCIETÀ ENERGETICA-TRADING-S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 Il Rappresentante legale / Der gesetzliche Vertreter  
 Georg Welfer-Schirmer



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

le Unità Ordinanti potranno procedere rispettivamente alla risoluzione della convenzione e dei contratti di fornitura, come indicato all'art. 26 lett. e) del presente documento.

#### **Art. 26 – Risoluzione della convenzione**

In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della convenzione, la convenzione ed i singoli contratti di fornitura dovranno intendersi risolti ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1453 cc. e ss., qualora permanga l'inadempimento del Fornitore anche a seguito di diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni inviata dal Committente con lettera raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Il Committente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Si conviene inoltre che le Amministrazioni Contraenti o Unità Ordinanti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ognuna per sé, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, la convenzione e conseguentemente i singoli contratti di fornitura nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui venga accertata in pendenza di contratto la non veridicità delle dichiarazioni, rese dal Fornitore per la partecipazione alla gara ovvero della documentazione presentata;

- b) in caso di riscontro positivo degli accertamenti antimafia;
- c) in caso di cessione della convenzione e dei contratti di fornitura da parte del Fornitore, come previsto all'art. 24;
- d) in caso di azioni giudiziarie per violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo 29 (Brevetti industriali e diritti d'autore – pretese di terzi);
- e) in caso di reiterata applicazione delle penali previste all'articolo 25 (Penali), qualora le relative inadempienze vengano contestate più di quattro volte;
- f) in caso di violazione della normativa in materia di lavoro e della disciplina antinfortunistica e previdenziale ai sensi dell'art. 23 della convenzione.

La risoluzione della convenzione comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura a favore delle Amministrazioni Contraenti fino all'avvio della fornitura da parte del nuovo affidatario.

In tutti i casi di risoluzione della convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, il Committente e/o le singole Unità Ordinanti avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i ovvero in caso di impossibilità di

\*ZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 il Representant (Italia) / Der gesetzliche Vertreter  
 Georg Wagner Sinner



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -


escussione, di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Art. 27 – Recesso dalla convenzione**

Le Unità Ordinanti per quanto di proprio interesse, ai sensi dell'art. 1, lett. a), delibera 78/1999 dell'AEEG, hanno facoltà di recedere unilateralmente dai singoli contratti di fornitura, qualora siano connesse in bassa tensione, con un preavviso di almeno un mese; qualora siano connesse in media tensione, con un preavviso non inferiore a tre mesi.

Il recesso deve essere comunicato al Fornitore con lettera raccomandata A/R e va esercitato qualora le Amministrazioni contraenti optino per l'approvvigionamento diretto di energia in applicazione dell'art. 1, comma 3 della legge provinciale n. 18/1973 e dell'art. 13 dello Statuto di Autonomia DPR 670/1972. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Amministrazioni contraenti esclusivamente degli oneri relativi alla fornitura di energia, purché eseguita correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, spese sostenute, prestazioni rese e mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Le Amministrazioni contraenti possono altresì recedere, ognuna per sé e



177. Informazione  
 178. Recesso dalla convenzione

SOCIETA' AZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 a Representation / Der gesetzliche Vertreter  
 Gernot / Meier / Stinner

nel rispetto dei termini di preavviso di cui sopra, nei casi di giusta causa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione.

In qualunque ipotesi di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura a favore delle Amministrazioni Contraenti conformemente alle condizioni della presente convenzione. Tale prosecuzione non potrà superare due mesi dalla data del recesso, non comprensivi del periodo di preavviso di cui sopra.

Resta inteso che nel caso di recesso dalla convenzione, vengono automaticamente annullati anche i singoli contratti di fornitura.

#### Art. 28 - Pretese da parte di terzi

Il Fornitore garantisce e manleva, in ogni tempo, le Amministrazioni contraenti da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza,



Der Generaldirektor / Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.

**Art. 29 – Brevetti industriali e diritti d'autore – pretese di terzi**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, le Amministrazioni Contraenti sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della convenzione e dei singoli contratti di fornitura (art. 26 lett. d), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le

forniture erogati.

### Art. 30 - Trattamento dei dati – consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente il trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della convenzione e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, riguardo alle modalità e finalità dei trattamenti di dati personali, che verranno effettuati per l'esecuzione della convenzione medesima.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio ad Enti e strutture terze pubbliche o private, per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi. I dati saranno trasmessi per via telematica dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni vigenti.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

AZIENDA ENERGETICA-TRADING-S.R.L.  
ETSCHWERKE TRADING GMBH  
Repräsentant / Der Geschäftliche Vertreter  
Gemeinschaft



Der Generaldirektor  
- Dr. Hermann Berger -

Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate riguardo alle previsioni dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati nonché riguardo alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste agli artt. 7-10 del decreto legislativo n. 196/2003.

#### **Art. 31 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Affidataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge fanno carico all'Amministrazione.


L'Affidataria dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Affidataria è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

#### **Art. 32 – Norme regolatrici e disciplina applicabile**

L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi, oggetto della presente convenzione, sono regolati in via graduata:

- a) dalle clausole del presente documento e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Committente e Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalla normativa e dai regolamenti di settore, ed in particolare dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 s.m.i., dal DPR 26 marzo 1977 n. 235 e s.m. e da tutte le delibere dell'AEEG.

Le clausole della convenzione e degli ordinativi di fornitura sono





potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

**Art. 33 – Risoluzione delle controversie e foro competente**

In caso di contenzioso con l'impresa affidataria, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione previste all'art. 239 del d.lgs. n. 163/2006, verrà esclusa la competenza arbitrale prevista agli artt. 241, 242 e 243 del d.lgs. n. 163/2006 e pertanto, tutte le controversie che dovessero insorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura saranno deferite in via esclusiva al competente Foro di Bolzano.

**Art. 34 – Clausola finale**

Il presente documento costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della presente convenzione e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della presente convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura o di parte di essi da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso

ZIENDA ENERGETICA-TRADING S.R.L.  
 ETSCHWERKE TRADING GMBH  
 il Rappresentante Legale / Der gesetzliche Vertreter  
 Gernot Walter-Schiner

rinuncia dei diritti alle stesse spettanti, che le medesime si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio gli ordinativi di fornitura, e sopravviverà ai detti accordi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione.

#### Art. 35 – Elezione del domicilio

Le parti eleggono il seguente domicilio:

il committente presso la via Crispi 3, 39100 Bolzano;

– l'impresa affidataria presso la via Dodiciville 8, 39100 Bolzano.

#### Art. 36 – Allegati

I documenti di cui all'art. 1 ossia il disciplinare di gara e la "Accettazione del corrispettivo del gestore del sistema" sono ben noti alle parti e non vengono allegati al presente contratto.

Sono invece allegati al presente contratto i seguenti documenti:

1. Allegato A – modello ordinativo di fornitura;
2. Allegato B – modello accettazione ordinativo di fornitura;
3. Allegato C - "Dettaglio prezzi – Allegato 4", contenente i prezzi offerti dall'impresa affidataria.

Bolzano, li ..... 25. 01. 12



Der Generaldirektor / Il Direttore generale  
 - Dr. Hermann Berger -

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA

DI BOLZANO

- dott. Hermann Berger -



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI AZIENDA ENERGETICA TRADING

S.R.L.

*Walter Stirner*  
- geom. Walter Stirner -






## ALLEGATO B – DA COMPLETARE A CURA DEL FORNITORE

### DATI TECNICI DEL SITO

POD: Obbligatorio	[Inserire il POD, la matricola che identifica univocamente il contatore]
Distributore locale	[Nome del Distributore locale di energia elettrica cui l'utenza è fisicamente allacciata. Ad ex. Enel Distribuzione; AEM Milano...]
Attuale: Fornitore	[Indicare il nome della società che sta attualmente emettendo le fatture per l'energia elettrica. Ad ex. Enel Energia, Exergia, Aceaelecrabel, Greenetwork...]
Mercato di Provenienza	[Specificare il tipo di mercato al quale appartiene l'attuale fornitore] <b>IN CASO DI PROVENIENZA DA MERCATO LIBERO SPECIFICARE LA SCADENZA CONTRATTUALE CON PRECEDENTE FORNITORE - DATA</b>
Tensione	[Specificare la tensione di allaccio (sigla o numero), alla luce di quanto segue: • Bassa Tensione (BT) : tensione minore uguale a 1 kV (t > 1.000 Volt) • Media Tensione (MT) : tensione compresa tra 1 kV e 35 kV (1.000 < t < 35.000 Volt) • Alta Tensione (AT) : tensione compresa tra 35 kV e 150 kV (35.000 < t < 150.000 Volt)
Potenza impegnata	[Inserire la Potenza contrattualmente impegnata espressa in kW]
Tipo: Contatore	[Segnare se il punto di prelievo monta un contatore atto a rilevare il consumo dell'energia elettrica in fasce (Multiorario) o meno (Monorario)]
Uso	[Specificare la tipologia d'uso dell'utenza. Se si tratta d'illuminazione Pubblica o Altri usi]
Consumi annuali	[Stima del consumo annuo precedente del punto di prelievo espresso in (kWh)]
Data inizio Fornitura richiesta	[Data richiesta per l'inizio della fornitura. Parte sempre dal primo giorno del mese scelto. Resta fermo che, da 1 a 3 mesi prima di tale data, l'Amministrazione dovrà aver fornito all'esercente tutta la documentazione richiesta]
OPZIONE ENERGIA VERDE	[selezionare "ATTIVA" per i punti di prelievo per i quali si vuole richiedere la certificazione dell'origine rinnovabile della fornitura tramite sistema RECS]
EVENTUALI NOTE LEGATE AL SINGOLO PUNTO DI PRELIEVO	



È obbligatoria la compilazione di tutti i campi



Der Generaldirektor - Il Direttore generale  
- Dr. Hermann Berger -

ENERGIA ENERGETICA TRADING S.R.L.  
ETSCHMERKE TRADING GMBH  
il Responsabile Legale (Rechtsanwalt)  
Georg Walter Steiner

## ANLAGE VORDRUCK B – VOM LIEFERANTEN AUSZUFÜLLEN

### TECHNISCHE DATEN ZUR ABNAHMESTELLE

Obligatorischer POD-Code	[POD-Code, jene Matrikelnummer, die jeden Zähler unmissverständlich kennzeichnet]
Lokaler Verteiler	[Bezeichnung des lokalen Stromvertellers, an dessen Netz der Verbraucher angeschlossen ist, z.B. Enel Distribuzione, Etscherke...]
Aktueller Lieferant	[Angabe der Gesellschaft, die zurzeit die Stromrechnungen ausstellt, z.B. Enel Energia, Exergia, AceaElectrabel, Greenetwork...]
Herkunftsmarkt	[Angabe des Marktes, dem der augenblickliche Lieferant zuzuordnen ist] <b>KOMMT DER STROM VOM FREIEN MARKT, IST DIE VERTRAGSFÄHIGKEIT DES VORHERIGEN LIEFERANTEN ANZUGEBEN</b> [Anschlussspannung (Kennzeichen oder Zahl), unter Berücksichtigung folgender Daten angeben:
Spannung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niederspannung - Spannung kleiner oder gleich 1 kV (t &gt; 1.000 Volt)</li> <li>• Mittelspannung - Spannung zwischen 1 kV und 30 kV (1.000 &lt; t &lt; 30.000 Volt)</li> <li>• Hochspannung - Spannung zwischen 30 kV und 150 kV (30.000 &lt; t &lt; 150.000 Volt)</li> </ul>
Vertragliche Leistung	[Angabe der vertraglich festgelegten Leistung in kW]
Zähler	[Angabe, ob der Zähler an der Abnahmestelle den Stromverbrauch nach Tarifzonen (Mehrтарifzähler) erfasst oder nicht (Eintarifzähler)]
Verbraucher	[Angabe des Verbrauchers: z.B. öffentliche Beleuchtung oder andere]
Jährlicher Verbrauch	[Angabe des geschätzten Vorjahresverbrauchs der jeweiligen Abnahmestelle in (kWh)]
Beauftragter Lieferbeginn	[Angabe des Datums, an dem die Lieferung beginnen soll. Ausgangspunkt ist immer der erste Tag des gewählten Monats. Der Abnehmer muss dem Betreiber 1 bis 3 Monate vor diesem Datum die angeforderten Unterlagen ausgehändigt haben]
OPTION GRÜNE ENERGIE	[Wählen Sie "AKTIV" für jene Abnahmestellen, für die Sie die Beschneidung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen mittels RECS-System beantragen]
EVENTUELLE ANMERKUNGEN ZUR ABNAHMESTELLE	

Alle Felder sind Pflichtfelder